



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Regolamento per l'attuazione del Piano biennale di intervento per l'eradicazione del Cinghiale (*Sus scrofa*) dal Parco Regionale dei Colli di Bergamo, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del Parco Regionale dei Colli di Bergamo con provvedimento n. 34 del 31-08-2010.

Approvato con delibera di Assemblea consortile n. 14 del 28 luglio 2011



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

ART 1

Il presente regolamento disciplina, definisce gli strumenti, le tecniche, le procedure e le competenze per la realizzazione degli interventi di eradicazione del Cinghiale nel Parco Regionale dei Colli di Bergamo. Tali azioni sono assunte in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano biennale di intervento per l'eradicazione del Cinghiale (*Sus scrofa*) dal Parco Regionale dei Colli di Bergamo, approvato dal Parco stesso e sottoposto a Valutazione di Incidenza e a parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Per quanto non specificato dal Piano di eradicazione si rimanda alle prescrizioni contenute nella pubblicazione ISPRA "Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette".

ART 2

Il coordinamento generale per ciò che concerne l'impiego del Personale di Vigilanza dipendente e del Personale Volontario spetta al Responsabile del Piano individuato dall'Ente Parco. Al Responsabile del Piano spetta inoltre la definizione delle metodologie più appropriate da individuarsi tra quelle elencate dal Piano approvato, in relazione alle caratteristiche dell'ambiente ed ai risultati da raggiungere, sempre in conformità con le prescrizioni contenute nella pubblicazione ISPRA "Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette".

I risultati delle azioni di eradicazione, saranno inseriti di continuo nel Sistema Informativo per la gestione del Piano, così da consentirne da parte del Responsabile del Piano una verifica ed un eventuale adeguamento in itinere.

I dati raccolti e le considerazioni circa i risultati delle azioni intraprese saranno riportati in apposite relazioni trimestrali da inviare al Consiglio di Amministrazione.

L'ente per garantire la massima efficacia degli interventi potrà avvalersi della collaborazione della Polizia provinciale, previa definizione di uno specifico protocollo che definirà compiti e responsabilità delle parti.

ART 3

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di eradicazione, saranno individuate, dal Responsabile del Piano, le aree ove procedere di volta in volta alle diverse azioni di abbattimento/cattura del Cinghiale, al fine di raggiungere l'obiettivo della completa eradicazione di questo suide dal territorio del Parco.

Tali aree sono localizzate ed individuate tenendo in considerazione criteri quali:

- ✓ la localizzazione della presenza del Cinghiale, in modo particolare in relazione alla presenza di danni su terreni agricoli;
- ✓ la possibilità di attuazione delle diverse tecniche previste dal Piano;
- ✓ la presenza di specie sensibili al disturbo provocato dalle azioni di controllo o di particolare interesse scientifico e conservazionistico, così come indicato nel Piano di Eradicazione e nella relativa Valutazione di Incidenza.

ART 4

Gli interventi di eradicazione del Cinghiale sono attuati nel rispetto di quanto definito dal Piano da:

- ✓ gli agenti, ufficiali e sottufficiali del Corpo di Polizia provinciale;
- ✓ il personale ausiliario, denominato Operatore Faunistico Volontario, autorizzato nominativamente dall'Ente Parco;
- ✓ il personale del Parco (che avrà conseguito la relativa idoneità)

ART 5

Le tecniche per l'eradicazione della popolazione di Cinghiali dal Parco dei Colli di Bergamo sono quelle di seguito elencate:

- ✓ trappole selettive autoscattanti innescate denominate "chiusini", posizionate dal personale autorizzato, sotto lo stretto controllo degli Organi di Vigilanza del Parco.
- ✓ abbattimento con arma da fuoco a canna liscia o a canna rigata, caricata esclusivamente a palla, con il sistema dell'aspetto, della cerca e della girata. Quest'ultimo metodo collettivo, deve essere applicato come da prescrizioni contenute nel manuale ISPRA "Linee guida per la gestione del Cinghiale nelle aree protette", con la presenza di un numero limitato di poste, con un minimo di cinque operatori, coadiuvate da un unico cane, riconosciuto idoneo da un esperto giudice dell'E.N.C.I., condotto da uno o al massimo



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

due operatori e con la possibilità nel caso di esigenze motivate richieste dall'Ente Parco di poter ampliare la squadra a non più di venticinque operatori abilitati per l'area a Parco Naturale e non più di cinquanta operatori per la restante area a parco regionale, coadiuvati da una muta di cani, iscritti all'anagrafe canina, riconosciuti idonei da un esperto giudice dell'E.N.C.I., non superiore ai 6 soggetti. Gli operatori autorizzati all'abbattimento dei Cinghiali, durante ogni intervento, dovranno obbligatoriamente indossare un gilet ad alta visibilità a scopo antinfortunistico e di riconoscimento da parte degli Organi di Vigilanza. Parimenti i cani durante l'attuazione della girata dovranno essere identificabili da apposito collare ad alta visibilità.

- ✓ I protocolli per la messa in atto delle diverse azioni previste sono contenuti in appositi disciplinari in allegato al presente regolamento.

ART 6

Come indicato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, è previsto, ove possibile, l'impiego di munizioni alternative (che montano le cosiddette palle monolitiche) in materiali atossici quali rame o acciaio al fine di evitare possibili intossicazioni da piombo a carico della fauna necrofaga (es. carnivori e rapaci), nei casi in cui non sia possibile recuperare i capi feriti durante l'attività di eradicazione.

ART 7

Il personale di cui all'ART 4 opererà sulla base di quanto previsto dai regolamenti/disciplinari di cui in allegato. Ogni violazione a tali disposizioni comporterà, a seconda della gravità, l'adozione della sanzione dell'ammonizione, della sospensione, della revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali di cui alle leggi e regolamenti in materia di uso di armi, di protezione della fauna, aree protette nonché la refusione di danni eventualmente provocati all'Ente dall'azione illecita. La sanzione, proposta dal Responsabile del Piano e approvata dal direttore dell'Ente avrà valore immediato e insindacabile.

ART 8

Tutto il personale incaricato, nessuno escluso, qualora proceda all'abbattimento di un capo dovrà compilare l'apposita scheda di registrazione fornita dall'Ente, che dovrà poi essere validata dal Responsabile del Piano e seguire la carcassa nell'iter di conferimento al macello.

ART 9

In caso di necessità, per il recupero di animali eventualmente feriti, il Parco dei Colli potrà avvalersi di un conduttore di cane da traccia, dotato di fucile regolarmente detenuto, autorizzato dall'Ente stesso, facente parte degli elenchi disponibili presso la Provincia di Bergamo.

Le operazioni di recupero dovranno essere sempre seguite da personale di sorveglianza dell'Ente, e potranno altresì essere coadiuvate dagli Operatori Faunistici Volontari.

ART 10

I capi abbattuti, una volta visionati dal Responsabile del Piano, dovranno essere identificati in modo univoco per mezzo dell'applicazione di apposita marca (con rimando alla rispettiva scheda di registrazione) e trasportati, nel minor tempo possibile e secondo le prescrizioni veterinarie, ad un'apposita struttura di macellazione convenzionata con l'Ente. Il personale di sorveglianza del Parco potrà provvedere ad effettuare le opportune verifiche presso l'apposta struttura di macellazione.



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Allegato 1

Disciplinare operativo degli Operatori Faunistici Volontari di cui all'ART 4 del Regolamento

- 1)** Il Parco autorizza gli Operatori Faunistici Volontari, con percorso formativo conforme alle indicazioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e relativo esame. La qualifica di Operatori Faunistici Volontari è esclusivamente legata alla collaborazione alle attività inerenti l'eradicazione del Cinghiale previste dal Parco. La validità dell'autorizzazione avrà durata biennale a decorrere dalla data di superamento dell'esame di ammissione.

Gli operatori volontari operano a titolo gratuito ed esonerano l'Ente Parco e l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi.
- 2)** Gli Operatori Faunistici Volontari operano unicamente sotto il coordinamento del Responsabile del Piano, a titolo gratuito e con mezzi propri; Il controllo delle attività sarà effettuato dal personale del servizio di vigilanza. Il capo squadra provvederà, a comunicare, preferibilmente a mezzo posta elettronica, o comunque a mezzo fax o per iscritto al Servizio di Vigilanza del parco l'uscita per le operazioni di abbattimento, da appostamento fisso, almeno 7 giorni prima e attraverso la "girata" almeno 15 giorni prima. In caso di denuncia formale al Parco, da parte di agricoltori o altri privati, di danneggiamenti in corso causati da cinghiali ad attività agricole o altri terreni, il Responsabile del Piano può autorizzare l'uscita degli Operatori Faunistici Volontari anche con un preavviso di sole 24 ore, ferma restando la precisa individuazione del sito di sparo prescelto.

Agli operatori non sarà riconosciuto alcun compenso per attività e prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale, nè alcun tipo di rimborso spese. Nelle operazioni utilizzeranno veicoli propri (dotati, se necessario, di appositi Pass per la circolazione in ambiti tutelati, rilasciati secondo regolare procedura dall'Ente) e armi proprie regolarmente detenute. Gli Operatori Faunistici Volontari dovranno presentarsi alle sezioni di abbattimento dotati dell'idonea attrezzatura e vestizione per il corretto svolgimento dell'azione di eradicazione.
- 3)** Ogni Operatore Faunistico Volontario verrà dotato di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere sempre portato con se durante le operazioni di eradicazione e prontamente esibito in caso di controllo da parte degli organi competenti.
- 4)** Gli Operatori Faunistici Volontari sono tenuti, se richiesto dall'Ente, a prestare un minimo di 5 giornate annue di attività legate alla gestione faunistica (attività di censimento, predisposizione chiusini) necessarie anche al mantenimento della qualifica. Tali attività saranno programmate e coordinate dal Responsabile del Piano. E' inoltre sempre obbligatoria la presenza a corsi di aggiornamento organizzati dall'Ente nonché alle riunioni operative, che verranno programmate e concordate con gli stessi operatori volontari.
- 5)** Il personale con qualifica di Operatore Faunistico Volontario è tenuto ad mantenere un comportamento corretto nei confronti degli Amministratori, dei dipendenti del Parco, nonché dei collaboratori e dei fruitori dell'area protetta, evitando di dare luogo a situazioni potenzialmente lesive per l'immagine dell'Ente stesso e delle sue finalità. Sono altresì tenuti all'osservanza scrupolosa delle leggi e dei regolamenti vigenti.
- 6)** Gli Operatori Faunistici Volontari sono responsabili del materiale di proprietà dell'Ente a loro eventualmente affidato in uso per lo svolgimento delle attività di abbattimento e/o monitoraggio.
- 7)** Gli Operatori Faunistici Volontari, nello svolgimento delle loro mansioni, sono tenuti a segnalare in primo luogo al Personale di Vigilanza dell'Ente, ogni fatto, reato o illecito che venga compiuto nel territorio dell'area protetta e di cui siano a diretta conoscenza, astenendosi dall'intervenire a qualsiasi titolo ed in qualsivoglia situazione, Gli Operatori Faunistici Volontari evitano altresì di limitare od ostacolare le attività di vigilanza dell'Ente, fornendo supporto ove richiesto. Gli Operatori Faunistici Volontari segnalano inoltre, al Responsabile del Piano dell'Ente, ogni tipo di problema (faunistico, di fruizione ambientale, ecc.) di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività a loro assegnate.



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

8) Gli Operatori Faunistici Volontari, nella loro vita quotidiana, sono tenuti al rispetto delle norme vigenti sull'uso delle armi, al rispetto delle leggi nazionali e regionali sulla protezione della fauna e delle aree protette, nonché delle specifiche normative del Parco e dei regolamenti provinciali. Eventuali sanzioni penali e/o amministrative a loro comminate per violazioni in tali materie, in ragione della loro gravità, comporteranno la sospensione o la revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente e la radiazione dall'elenco e ciò a insindacabile decisione della Direzione Generale del Parco.

La decadenza di uno qualunque dei requisiti per la partecipazione al corso di abilitazione potrà comportare una volta accertata in via definitiva la revoca immediata dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente, atto che verrà assunto dalla direzione del Parco.

9) Il Responsabile del Piano è tenuto, nella attività di coordinamento degli Operatori Faunistici Volontari, a creare le condizioni tali per cui ogni Operatore, iscritto all'elenco, sia impegnato costantemente a rotazione nell'attività di eradicazione. L'Operatore Faunistico Volontario, qualora non si presenti per due volte consecutive, senza giustificazione, alle azioni di eradicazione, decadrà dalla qualifica e non potrà più esercitare l'attività nell'arco del biennio assegnato.

10) Il Responsabile del Piano, ogni tre mesi, predisporrà al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Parco, una relazione in cui si dovranno evidenziare la quantità di capi abbattuti in quel trimestre e la quantità totale su base annua; i risultati relativi alle operazioni di monitoraggio dei capi presenti nelle aree potenziali, e la previsione degli obiettivi del trimestre successivo.

La mancata predisposizione di detta relazione, potrà ravvisare la decadenza dello stesso dall'incarico.

11) Nelle sessioni da appostamento fisso, ad ogni posta potranno accedere un massimo di due Operatori armati e autorizzati ad effettuare le operazioni di tiro; in tal caso ad entrambi sarà riconosciuto il ruolo di responsabile dell'azione di eradicazione.

12) E' Facoltà dell'Ente Parco, in funzione delle proprie disponibilità economiche di bilancio di poter dotare proprio personale di idonee strumentazioni per il controllo ed eradicazione del cinghiale, facendo conseguire allo stesso tutte le abilitazioni necessarie.

Altresì l'Ente potrà acquistare attrezzature e materiale di consumo da assegnare agli operatori volontari faunistici per poter compiutamente effettuare l'incarico di eradicazione ricevuto.



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Allegato 2

Protocollo operativo per la gestione della popolazione del Cinghiale (*Sus scrofa*) tramite cattura, abbattimento da appostamento fisso e girata.

ART. 1 Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso cui si realizzano gli interventi di controllo numerico della popolazione di Cinghiale tramite cattura, abbattimento e girata nel territorio del Parco, finalizzati all'eradicazione della specie.

ART. 2 Piano di eradicazione della popolazione di Cinghiale

Gli interventi di eradicazione della specie si svolgono secondo i tempi e le modalità previste dal Piano biennale di intervento per l'eradicazione del Cinghiale (*Sus Scrofa*) approvato dall'Ente Parco.

I risultati delle azioni di eradicazione, saranno inseriti di continuo nel Sistema Informativo per la gestione del Piano, così da consentirne da parte del Responsabile una verifica ed un eventuale adeguamento in itinere.

ART. 3 Recinti di cattura

I Cinghiali sono catturati con trappole auto-scattanti in seguito indicate come recinti di cattura o chiusini. Gli animali saranno attirati all'interno delle trappole con esche alimentari.

L'utilizzo delle trappole selettive auto-scattanti innescate verrà regolamentato con successivo apposito atto a cura dell'Ente Parco. Detto regolamento conterrà le specifiche relative alle modalità di assegnazione dei recinti, ai siti di installazione, al periodo e alla modalità di cattura e alla gestione e destinazione dei Cinghiali catturati.

ART. 4 Trasformazione delle carni e loro commercializzazione

L'Ente Parco, per la tracciabilità e per il controllo della qualità dei prodotti ricavati dalle carni degli animali catturati e abbattuti, può individuare mattatoi idonei e disponibili alla macellazione con i quali stipulare apposita convenzione, dando priorità a mattatoi posti nelle vicinanze della localizzazione dei recinti di cattura, al fine di minimizzare i tempi tra la cattura o l'abbattimento e la macellazione o la lavorazione.

ART. 5 Abbattimento dei Cinghiali

Il Piano di eradicazione prevede l'abbattimento sistematico dei capi indipendentemente dalla classe di età e sesso, mediante tiro con arma canna liscia o a canna rigata, caricata esclusivamente a palla, munita di cannocchiale di mira, eseguito da postazioni di tiro prestabilite, posizionate all'interno delle aree di intervento definite nel piano di gestione di cui all'ART. 2 del presente regolamento.

I metodi previsti dall'ISPRA per effettuare gli abbattimenti all'interno delle aree protette e che potranno essere attuati all'interno del territorio del Parco sono:

- ✓ abbattimenti da postazione fissa;
- ✓ abbattimenti con tecnica della girata;

ART. 6 Coordinamento degli interventi

L'organizzazione e il coordinamento degli Operatori Faunistici Volontari sul campo è svolto dal coordinatore (capo squadra) se necessario in collaborazione con la Polizia provinciale.

ART. 7 Siti di sparo

All'interno delle aree di intervento contenute nel Piano di eradicazione, l'Ente Parco individua i siti di sparo e le aree di girata idonei ad ottenere una diminuzione dei danni e per i quali l'attività di sparo sia tollerabile, sotto il profilo ecologico, in un'area protetta.

Le postazioni per gli abbattimenti da postazione fissa sono i punti da cui effettuare il tiro; esse vanno individuate in siti caratterizzati da buona visibilità, in prossimità di elementi fissi e indicate precisamente su carta con numerazione progressiva. In ogni postazione possono prendere posto un massimo di 2 Operatori Faunistici Volontari (uno armato ed uno disarmato, di supporto) e nessun altro



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

L'Ente Parco, in collaborazione con la Provincia, promuove e può finanziare la costruzione di altane per facilitare e rendere più sicura l'azione di tiro.

Le aree di tiro per gli abbattimenti da postazione fissa sono le aree aperte, visibili dalle postazioni, interessate dai tiri. Le postazioni e le aree di tiro sono chiaramente riportate in apposita cartografia dall'Ente Parco.

Le posizioni delle postazioni di sparo, può variare in funzione delle necessità operative della squadra degli O.F.V., al fine di meglio compiere le operazioni di tiro ed eradicazione.

Il caposquadra una volta deciso le nuove ubicazioni, dovrà tempestivamente comunicare all'ente Parco, la posizione dei nuovi siti, prima che queste diventino operative.

Il Parco, valuta la necessità di approntare ed eseguire pasturazioni attrattive, o di solo posizionamento, al fine di favorire l'avvicinamento dei Cinghiali alle postazioni di tiro.

Le aree di girata e le relative postazioni di sparo non possono, invece, essere scelte a priori ma devono essere individuate, all'occorrenza, dal Parco, in relazione al verificarsi di danneggiamenti al patrimonio agricolo, alla necessità di conservazione della biodiversità nell'area a Parco Naturale (come previsto dalla normativa vigente), alla presenza di aree consolidate di rimessa utilizzate dai Cinghiali ed a esigenze di tutela legate alle finalità istituzionali del Parco.

Per ciascuna area di intervento viene individuato dall'Ente Parco un luogo di raduno che viene comunicato alla Provincia.

Per le aree di tiro e per le singole postazioni prescelte è necessaria, ove possibile, l'autorizzazione scritta da parte del titolare o conduttore del fondo. Sarà in ogni caso facoltà del Parco scegliere le aree di tiro in modo da non creare conflitti con i titolari o i conduttori dei fondi.

ART. 8 Attrezzatura necessaria per abbattimento e girata

Per motivi di sicurezza ogni Operatore Faunistico Volontario deve essere dotato di giubbino ad alta visibilità e radio ricetrasmittente o telefono cellulare per il contatto diretto con il Responsabile dell'Ente.

ART. 9 Modalità di svolgimento degli abbattimenti da appostamento fisso

1. All'inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati dal caposquadra si recano nell'ora prestabilita secondo il calendario predisposto dall'Ente Parco presso il punto di raduno dove il caposquadra provvederà ad assegnare una postazione a ciascuna coppia di Operatori Faunistici Volontari. Ogni coppia sarà composta da operatori armati, i quali saranno responsabili dell'azione di eradicazione e della corretta messa in atto delle prescrizioni di cui sotto. E' ammessa, da parte del caposquadra, se presenti le necessarie condizioni di sicurezza, anche l'assegnazione di un singolo Operatore per ogni postazione di sparo, solamente nel caso in cui queste si trovino ad una distanza inferiore ai 150 metri l'una dall'altra, per l'intera durata della sessione di eradicazione.
2. Il ritardo al raduno oltre la mezzora da quella fissata, comporta l'esclusione giornaliera dall'intervento e l'obbligo di allontanarsi.
3. Gli Operatori Volontari designati per una posta raggiungono l'appostamento assegnato e rimangono nell'appostamento stesso fino all'orario stabilito per il termine della sessione di abbattimenti.
4. E' fatto obbligo ad ogni Operatore di trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di avvicinamento/allontanamento dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento. L'arma viene estratta dalla custodia e caricata solo al momento d'inizio dell'attività.
5. Prima dell'esecuzione di ogni prelievo l'Operatore Faunistico Volontario è obbligato a valutare scrupolosamente che:
 - ✓ il capo da abbattere sia perfettamente visibile, riconoscibile, posto ad una distanza massima di 100 m, fermo e posizionato di fianco rispetto al punto di appostamento;
 - ✓ la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;
 - ✓ in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, il proiettile colpisca il suolo scoperto a brevissima distanza ;
 - ✓ non vi sia pericolo per le persone o per animali di specie diversa dal Cinghiale;
 - ✓ dove presente il secondo Operatore, lo stesso, sia coordinato nell'azione di sparo con il collega di postazione.
6. Senza abbandonare l'appostamento, una volta assestato il colpo l'Operatore Faunistico Volontario deve verificarne l'esito e comunicarlo prontamente, via radio, al caposquadra.



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

- Gli Operatori Faunistici Volontari sono tenuti a comunicare il giorno successivo l'esito di ogni colpo esplosivo, anche di quelli fuori bersaglio, al responsabile del Piano
7. Nel caso l'animale ferito sia agonizzante gli Operatori Faunistici Volontari possono essere autorizzati dal caposquadra a lasciare la postazione, rimanendo sempre all'interno dell'area di tiro assegnata e, portando al seguito l'arma scarica, ad avvicinarsi all'animale e ad effettuare un ulteriore tiro.
 8. In una sessione ogni Operatore Faunistico Volontario può abbattere più capi.
 9. Gli Operatori Faunistici Volontari, una volta terminata la sessione di eradicazione, devono trasportare i capi abbattuti presso il punto di ritrovo precedentemente concordato con il caposquadra, avendo cura di conferire le carcasse nelle migliori condizioni igienico-sanitarie, per il trasporto al macello e il successivo indirizzo al consumo alimentare.
 10. In caso di ferimento e di fuga del Cinghiale al di fuori dell'area di tiro, l'Operatore Faunistico Volontario deve avvisare il personale del Parco o della Provincia che provvederanno a contattare il conduttore di cane da traccia indicato dalla Provincia e autorizzato dall'Ente Parco. Durante la ricerca per il recupero del capo ferito il conduttore del cane da traccia è il solo autorizzato a portare l'arma e il cane. Il recupero dei capi feriti e non trovati nell'immediato viene eseguito, quando possibile, al termine degli abbattimenti, oppure il giorno successivo sotto il diretto coordinamento degli organi di sorveglianza dell'Ente Parco. I capi trovati già utilizzati dai carnivori potranno essere lasciati sul campo a disposizione degli stessi.
 11. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale di sorveglianza e dai coordinatori (Capi squadra) delle attività sul campo. La non osservanza di tali indicazioni comporta l'immediata esclusione dalle operazioni di abbattimento.
 12. Nelle 24 ore successive all'uscita l'Operatore faunistico Volontario invia rapporto mediante, fax o mail, all'ente Parco avendo cura di segnalare: capi abbattuti, colpi sparati e orario di effettuazione, colpi uditi e orario in cui si sono verificati, animali avvistati, inizio e termine effettivi dell'uscita.

ART. 10 Abbattimento in girata

Questo metodo di intervento viene attuato in aree di vegetazione arboreo-arbustiva dell'estensione massima di 20 ettari, possibilmente circondate da aree aperte o coltivate. La tecnica di prelievo, da eseguire in fasi appresso specificate, per risultare efficace deve essere preceduta dalla localizzazione, nei giorni precedenti all'intervento, delle zone di alimentazione e di rimessa dei Cinghiali. In relazione alle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali dell'area di girata, la squadra gli Operatori Faunistici Volontari potrà essere costituita da 5 - 10 persone agli appostamenti e da un solo conduttore di un unico cane limiere.

ART. 11 Fasi di svolgimento degli abbattimenti in girata

Gli abbattimenti in girata si attuano secondo le seguenti fasi:

1. verifica, dell'esistenza, nelle adiacenze dei coltivi, di aree di rimessa utilizzate dai Cinghiali (1-2 gg. prima delle fasi seguenti), escludendo le zone particolarmente vocate per altre specie di particolare interesse naturalistico conservazionistico ed ecologico;
2. tracciatura a piedi con ausilio di cane limiere delle zone di rimessa dei Cinghiali;
3. dislocazione delle poste sulle possibili vie di fuga dei Cinghiali (trottoi);
4. seguita delle tracce e spinta degli animali fuori dalla parcella vegetata, mediante l'utilizzo di cane limiere condotto, in cinghia o libero, da un operatore armato;
5. abbattimento dei Cinghiali;
6. sollecito recupero del cane limiere da parte del conduttore;
7. eventuale recupero di capi, colpiti ma non trovati nell'immediato, con ausilio di cane da traccia.

Tutte le fasi dal punto 1 al punto 7 vengono pianificate congiuntamente dal Parco e dagli organi preposti al controllo con la eventuale collaborazione del personale della Provincia, se ritenuta necessaria dal personale del parco. L'organizzazione e il coordinamento degli Operatori Faunistici Volontari sul campo è svolto dal personale dell'Ente Parco.

ART. 12 Modalità di svolgimento degli abbattimenti in girata

1. All'inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell'ora prestabilita, secondo il calendario predisposto dall'Ente Parco, presso il punto di raduno dove il personale di vigilanza provvederà:



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

- ✓ a verificare la licenza al porto di fucile ad uso caccia e l'assicurazione;
 - ✓ ad assegnare una postazione a ciascun Operatore Faunistico Volontario;
 - ✓ a verificare il certificato di taratura dell'arma.
2. Il ritardo al raduno (oltre la mezzora di quella fissata) comporta l'esclusione giornaliera dall'intervento e l'obbligo di allontanarsi.
 3. Ogni singolo Operatore Volontario raggiunge l'appostamento assegnato e rimane nell'appostamento stesso fino all'orario stabilito per il termine della sessione di abbattimento.
 4. E' fatto obbligo ad ogni Operatore di trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di avvicinamento/allontanamento dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento. L'arma viene estratta dalla custodia e caricata solo al momento d'inizio dell'attività.
 5. Una volta che tutti gli operatori abbiano comunicato via radio di aver raggiunto la posizione loro assegnata al Caposquadra che provvederà alla messa in sicurezza dei luoghi e ad avvertire il coordinatore che dà il via alle operazioni di abbattimento.
 6. Prima dell'esecuzione di ogni prelievo ciascun Operatore dovrà scrupolosamente valutare che:
 - ✓ il capo da abbattere sia perfettamente visibile e riconoscibile;
 - ✓ la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;
 - ✓ in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla attinga a brevissima distanza il suolo scoperto;
 - ✓ non vi sia pericolo per le persone o animali di specie diverse dal Cinghiale;
 - ✓ il capo da abbattere, anche se in movimento, risulti ben distinguibile e posto ad una distanza non superiore ai 50 m circa;
 - ✓ il conduttore e il cane limiere siano in posizione e a distanza di sicurezza.
 7. Senza abbandonare mai l'appostamento, una volta assestato il colpo, l'Operatore Faunistico Volontario deve verificarne l'esito e comunicarlo prontamente, via radio, al coordinatore.
Gli Operatori Faunistici Volontari sono tenuti a comunicare il giorno successivo l'esito di ogni colpo esploso, anche di quelli fuori bersaglio.
 8. Anche in caso di incertezza sull'esito del colpo, il Operatore Faunistico Volontario non deve in nessun caso abbandonare mai, fino al termine della girata, la postazione assegnatali.
 9. La fine della girata viene stabilita dal coordinatore e viene comunicata a tutti gli operatori.
 10. Al termine delle operazioni la gestione dei capi abbattuti segue il protocollo previsto per l'abbattimento da appostamento fisso.

ART. 13 Cani limieri

I cani utilizzati per le girate e per il recupero dei capi feriti dovranno essere in possesso di brevetto di cane limiere o di cane da traccia rilasciato dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiano (E.N.C.I.) o di attestato di abilitazione rilasciato dalle Province.

Durante le operazioni di abbattimento in girata il cane limiere:

- ✓ non deve mai effettuare cambi di pista o seguite su selvatici diversi dal Cinghiale;
- ✓ deve risalire la pista di rientro dei Cinghiali dalle pasture alle rimesse preferibilmente
- ✓ senza voce o con voce scarsa;
- ✓ deve effettuare una seguita breve sui Cinghiali scovati e tornare quindi sollecitamente dal conduttore.

ART. 14 Calendario e orario degli abbattimenti

Le operazioni di abbattimento e di girata si effettuano secondo un calendario comunicato alla Provincia. E' facoltà dell'Ente Parco di operare variazioni al calendario degli interventi in relazione a problemi di qualsiasi natura che possano rendere problematico lo svolgimento degli abbattimenti. Gli orari entro i quali svolgere l'attività di abbattimento, vengono comunicati dalla Responsabile del Piano alla Provincia